

**GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA
AREA COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE**

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE GENERALE
DEL 19 SETTEMBRE 2012**

Il giorno 19 settembre 2012 alle ore 14,30 presso la Presidenza della Giunta Regionale si è svolta la riunione del Tavolo di Concertazione Generale per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche ai regolamenti emanati con d.p.g.r. n. 46/R/2008 e d.p.g.r. n. 14/R/2004
- 2) Delibera di Giunta concernente gli indirizzi operativi per la realizzazione di nuove postazioni di prelievo e misura o per l'adeguamento delle esistenti a seguito di modifica degli atti autorizzativi
- 3) Varie ed eventuali.

In rappresentanza delle Organizzazioni partecipanti al Tavolo sono presenti:

RICCARDO SABATINI	CNA
ANDREA SBANDATI	CONFSERVIZI CISPEL
OSCAR GALLI	CONFSERVIZI CISPEL
MASSIMO AIELLO	CONFSERVIZI CISPEL
GABRIELE BACCETTI	CONFINDUSTRIA
ROBERTO BARDI	CGIL
MARCO LAMOLI	ASS GEN COOP ITALIANE
SILVANO CONTRI	CONF COOPERATIVE
FRANCESCO LISI	COLDIRETTI
LUIGI PRATESI	CONF AGRICOLTURA
GIORDANO PASCUCCHI	CIA

Presiede l'Assessore all'ambiente ed energia Anna Rita Bramerini. Sono presenti i dirigenti della Regione Toscana Paolo Baldi, responsabile area programmazione, Franco Gallori responsabile del settore tutela e gestione delle risorse idriche e Daniela Volpi responsabile settore prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché i funzionari della Regione Toscana Stefano Amato del settore rifiuti e bonifiche dei siti inquinanti e Leonardo Calistri, del settore Politiche agroambientali.

I° PUNTO -"Modifiche ai regolamenti emanati con d.p.g.r. n. 46/R/2008 e d.p.g.r. n. 14/R/2004 "

ASSESSORE BRAMERINI

Introduce l'incontro indicando che procederà ad una breve illustrazione della parte del regolamento che interessa le modifiche previste nel regolamento 14/r/2004 riguardo allo spandimento di fanghi in agricoltura e che verrà subito dopo esaminata la parte che interessa scarichi e norme a tutela delle acque.

Sullo spandimento fanghi in agricoltura evidenzia che le motivazioni sottostanti a questa modifica sono già state spiegate in un recente confronto informale, nel quale peraltro i rappresentanti di categoria delle imprese agricole hanno manifestato il loro dissenso.

Essi temono in particolare che la restrizione introdotta da questo Assessorato rispetto al rilascio dell'autorizzazione per lo spandimento fanghi in agricoltura nei siti Unesco, possa innescare altri provvedimenti restrittivi di analoga natura, interessanti altre fattispecie.

Rileva che questa disciplina potrebbe in effetti non essere esente da eventuali rilevi di costituzionalità, perchè la Regione Toscana su questo specifico punto opererebbe in assenza di un quadro di riferimento nazionale e comunque la potestà regionale poco si addice ad una materia che è di esclusiva competenza dello Stato.

Sottolinea però che la limitazione introdotta é di natura oggettiva, consiste nell'aumentare la distanza dai centri abitati e nel ridurre la percentuale di superficie interessata allo spandimento dei fanghi nei siti Unesco.

Non si introducono divieti, ma restrizioni che tengono conto di una particolarità e cioè che la Regione Toscana è ricca di siti Unesco e che alcuni di questi non interessano i centri storici dove è difficile se non impossibile spandere fanghi ma interessano aree che hanno vaste distese di terreni agricoli.

Aggiunge che il motivo per cui si è voluto introdurre questa disciplina è dettato dal fatto che in alcune aree della Toscana , interessate dallo spandimento di fanghi, si sono verificate situazioni piuttosto critiche ,che hanno creato elementi di difficoltà alle province per il rilascio delle prescritte autorizzazioni e reso necessaria la previsione a monte di una copertura normativa .

Gli uffici dell'Assessorato hanno fatto un lungo lavoro, nell'intento di risolvere caso per caso queste situazioni,ma alla fine con questa disposizione si è cercato di trovare una soluzione senza modificare il regolamento di settore.

Conclude indicando che la ratio della norma è specifica, riguarda i terreni agricoli che si trovano nei comuni considerati patrimonio Unesco, non è quindi una disposizione a carattere generale, che può essere esportata per analogia proprio perché essa è molto specifica.

ANDREA SBANDATI -CONFSERVIZI CISPEL

Constatando come il tema dei fanghi sia un tema di carattere generale, rileva anzitutto come è difficile immaginare di poter prostrarre un sistema di utilizzo in agricoltura così come lo abbiamo conosciuto, perché i flussi sono oggi divenuti considerevoli, si parla di 800 mila tonnellate l'anno solo di fanghi civili a cui bisogna aggiungere i misti e le cartiere

Da qui una richiesta all'Assessorato di mettere in agenda la ricerca di una risoluzione di questo problema nei prossimi anni.

Ritiene che il luogo deputato a questa discussione sia il livello di pianificazione regionale e quindi il piano regionale dei rifiuti.

Ed in preparazione della discussione che potrebbe svolgersi in quella sede ritiene opportuno riattivare un incontro tecnico tra le parti, che possa nel breve e medio periodo riuscire a fornire qualche risposta.

ASSESSORE BRAMERINI

Evidenzia che nel futuro piano regionale dei rifiuti un capitolo importante sarà rappresentato dalla parte che riguarda i rifiuti speciali e che nell'ambito dei rifiuti speciali la questione dei fanghi di depurazione, unitamente ad altre come ad esempio l'amianto, trova una trattazione particolare, proprio perché considera questo flusso di rifiuti come uno di quelli rispetto ai quali è preferibile il recupero energetico.

Sottolinea che nel piano dei rifiuti saranno date delle indicazioni abbastanza chiare, ma che il problema è più che altro quello di passare dalla teoria alla pratica, perché quando si pensa di collocare nel territorio impianti di questa natura, sorgono poi ostacoli di vario genere, come testimonia ad esempio la recente vicenda di Monterotondo Marittimo.

Nota che come tutti i rifiuti speciali, i fanghi sono un flusso importante, ma pesano oltre quelli prodotti in Toscana, anche quelli che vengono importati, perché sull'import vi è sempre qualche legittima preoccupazione in quanto la filiera dei controlli evidentemente si allunga.

Ritiene opportuno proseguire nello sforzo di collocare il più possibile in impianti dedicati i rifiuti, così come avviene nei paesi moderni, ma crede sia anche necessario da parte dei soggetti che sono presenti a questo Tavolo di operare con coerenza e fare massa critica.

FRANCESCO LISI -COLDIRETTI

Evidenzia che per diverse questioni Coldiretti dissente dalle modifiche proposte sull'utilizzazione dei fanghi in agricoltura di cui agli articoli 10 e 10 bis del regolamento, che impattano negativamente sul settore agricolo, alimentando rischi da un punto di vista agronomico e di alterazioni di rapporti chimico-fisici dei terreni.

Dal punto di vista culturale sostiene che è anzitutto inaccettabile lo approccio di introdurre delle modifiche allo scopo di destare attenzione su un problema.

Rileva che l'esigenza sottostante alle modifiche operate è quella di allargare le distanze tra i siti di smaltimento dei fanghi e le abitazioni perché evidentemente i fanghi emanano dei cattivi odori.

Se questo problema esiste esso evidentemente è di natura molto più generale e non è possibile circoscriverlo a coloro che abitano in comprensori ricompresi nei siti Unesco.

D'altra parte concettualmente non è plausibile sostenere che gli abitanti all'interno dei siti Unesco non devono sentire la "puzza" dei fanghi mentre invece la devono sentire coloro i quali abitano in altri territori.

Se il problema è effettivamente quello dell'emanazione di cattivi odori propone di fare per i fanghi ciò che è stato fatto per gli effluenti di allevamento zootecnici che provengono da agricoltura, per i quali sono stati adottati dei regolamenti specifici, che hanno imposto una serie di regole per attenuare questi inconvenienti o eliminarli interamente.

Pur essendo consapevole che i fanghi in agricoltura presentano una problematica odorigena superiore e molto più incisiva rispetto a quello che possono avere i letami o i liquami provenienti dagli allevamenti agricoli, crede che valga comunque la pena estendere l'applicazione ai fanghi delle disposizioni che regolano lo spandimento dei liquami e letami.

Infine fa presente che un'altro problema posto da queste modifiche è legato al fatto che in futuro esse potrebbero essere usate come un precedente da parte di un comitato di persone, che constatando che anche il letame puzza potrebbe ad esempio richiedere di allargare il limite di spandimento dai centri abitati.

LUIGI PRATESI-CONFAGRICOLTURA

Anche Confagricoltura manifesta perplessità sulla modifica che si pensa di introdurre sia sotto il profilo del metodo che sul piano dei principi. Premette che Confagricoltura ha sempre affrontato in materia neutra la pratica dell'impiego dei fanghi, senza mai "incentivarla" tra le imprese associate; ha sempre invece considerato prioritario l'utilizzo agronomico di effluenti di allevamento, residui vegetali e sottoprodotti derivanti da trasformazioni di prodotti primari. Questo indirizzo nulla toglie però al fatto che le imprese che intendono utilizzare fanghi con le caratteristiche di legge e nel rispetto delle regole, devono essere libere di poterlo fare.

Constata che siamo di fronte ad una disciplina che a livello regionale, finisce per determinare dei vincoli superiori a quelli già fissati dalle norme nazionali che regolamentano lo spandimento dei fanghi in agricoltura.

Risulta difficile comprendere perché delle criticità a livello locale, peraltro non chiaramente esplicitate, abbiano condotto a questo risultato, che non può che essere apprezzato negativamente.

Sul piano metodologico non si spiega infatti perché a seguito di problematiche sorte a livello locale si debba andare a modificare una norma regionale in senso restrittivo, senza tra l'altro che siano stati evidenziati elementi di rischio particolari, sotto il profilo ambientale o igienico-sanitario.

Ritiene invece che una soluzione al problema che ha determinato la modifica degli articoli del regolamento, la si possa trovare sul piano tecnico-agronomico, così come è stata trovata per lo spandimento dei liquami e dei letami (interramento veloce), richiamando cioè delle disposizioni tecnico agronomiche che già vengono applicate per l'utilizzo degli effluenti.

Evidenzia inoltre il timore che questo modo di procedere non diventi un precedente seguendo questo iter sul quale manifesta assoluta contrarietà: nasce un problema a livello locale, si muove qualche comitato ovvero comune e quindi si interviene a livello regionale, per risolvere il problema a livello locale.

Da questo punto di vista non è da escludersi il rischio che in prospettiva, creatosi il precedente, possano ripresentarsi situazioni analoghe riguardanti altri mezzi tecnici e/o sottoprodotti destinati all'agricoltura. Se, infatti, dovessero essere tenute in considerazione sollecitazioni dal territorio correlate, ad esempio, ad odori derivanti dall'impiego di letame o liquami in zone agricole, si potrebbero ben immaginare ulteriori iniziative locali finalizzate alla modifica in senso restrittivo delle norme regionali. Iniziative cui naturalmente Confagricoltura si opporrebbe con forte determinazione.

ASSESSORE BRAMERINI

Ribadisce che si rende conto che quella trovata non è la migliore soluzione al problema, che d'altra parte non si riesce a risolvere né con le norme di governo del territorio né in apparenza con altri strumenti.

Sottolinea che non è suo intendimento modificare la normativa regionale per porre il tema a livello nazionale perché per raggiungere questo obiettivo può avvalersi di altri seri strumenti. Aggiunge che a suo avviso è infondato il timore che possano passare provvedimenti analoghi e che il riferimento ai siti Unesco è stato fatto in modo da trovare un criterio oggettivo, che non avesse bisogno di essere interpretato.

Fa presente quindi che i fanghi sottostanno al regime dei rifiuti a tutti gli effetti, sono prevalentemente quelli della depurazione civile, ma vi sono anche altri fanghi che si mescolano con questi.

Questo tipo di attività si è prestata visto che si tratta di rifiuti che girano mezza Italia, ad operazioni poco trasparenti e questo è il motivo per il quale essi sono stati sottoposti ad un regime diverso da quello delle deiezioni animali che hanno forse lo stesso impatto odorigeno ma comunque sono più accettate da parte della collettività.

Pur volendo raccogliere le indicazioni provenienti dagli interventi dei rappresentanti di Coldiretti e Confagricoltura, riguardo in particolare la soluzione da applicare a questa fattispecie, rileva che se si è arrivati a dover modificare un regolamento, creando una norma ad hoc per i siti Unesco, probabilmente esisteva qualche elemento di difficoltà a trasferire le disposizioni riguardanti la deiezione degli animali.

Aggiunge che l'Assessorato si sarebbe volentieri risparmiato di creare questa disposizione che non incontra il favore di una parte importante del Tavolo di concertazione, quali sono i rappresentanti delle associazioni agricole.

Nel richiedere a Stefano Amato di operare sulla questione delle puntualizzazioni di natura tecnica, manifesta disponibilità a condurre i necessari approfondimenti e quindi a prevedere un nuovo incontro sulla specifica questione al Tavolo, dopo una pausa di lavoro e di riflessione di 15 giorni.

STEFANO AMATO (FUNZIONARIO REGIONE TOSCANA)

Interviene indicando in sintesi:

a) trattare la materia dei fanghi è materia che suscita emotività, perché si vede questa attività come uno smaltimento dei rifiuti, non come un'attività fatta a vantaggio del terreno. E' ovvio che i dubbi sulla qualità dei fanghi alimentano poi considerevolmente il timore che l'attività non venga fatta a vantaggio del terreno;

b) le differenze tra spandimento letami e spandimento fanghi sono rilevanti nel senso che lo spandimento fanghi interessa attività di provenienza extra-regionale e la cittadinanza si trova a dover accettare rifiuti che vengono da mezza Italia e che vanno ad interessare un'area ristretta;

c) effettivamente i fanghi in ragione del loro grado di stabilizzazione hanno una problematica odorigena maggiore rispetto a quella del letame e l'accettazione da parte della popolazione anche dal punto di vista culturale è ben diversa;

d)le limitazioni delle distanze sono state introdotte perché ci sono territori che sono anche siti Unesco che hanno caratteristiche proprie dei terreni che si adattano molto bene allo spandimento dei fanghi. Ciò ha portato ad una concentrazione dell'attività di spandimento fanghi proprio in queste aree e di conseguenza ha interessato anche altri siti generando dei disagi;

e)nelle aree interessate da spandimenti abbastanza concentrati si sono verificate situazioni in cui singoli comuni hanno adottato provvedimenti anche estemporanei tesi a limitare o vietare completamente lo spandimento. Di fronte a queste situazioni la Regione Toscana non poteva fare altro che intervenire, utilizzando il decreto legislativo n. 99/92 che permette alla potestà regionale di stabilire limiti e distanze;

f)i siti Unesco hanno per la Regione Toscana una rilevanza turistica importante, l'intervento è comunque limitato a queste aree, non c'è il rischio di estensione .

MASSIMO AIELLO -CONFSERVIZI CISP

Desidera anzitutto precisare dal punto di vista dei gestori che i fanghi prodotti in Toscana sono ben stabilizzati e "non puzzano". Infatti per i fanghi che vengono dal trattamento delle acque reflue urbane cioè liquami civili, i gestori della filiera controllano gli scarichi degli edifici domestici, gli scarichi delle aziende produttrici, posseggono gli impianti di trattamento, controllano la qualità dei processi di trattamento.

Il problema non è quindi rappresentato da ciò che in Toscana produciamo, quanto invece da ciò che importiamo.

Occorre comunque a suo avviso operare per gestire in modo intelligente e serio questo problema dei fanghi, rispetto ai volumi prodotti in Toscana.

Nel richiamare un vecchio protocollo nel quale è stato tra l'altro correttamente indicato che i gestori sono nello stesso tempo controllori, gestori e garanti dell'intera filiera propone di mettersi ad uno stesso tavolo con le aziende agricole e di fare un regolamento ad hoc, stralciato da quello che è il regolamento dei rifiuti.

Rispetto alla soluzione al problema indicata da Coldiretti e Confagricoltura , raccomanda di fare attenzione nell'applicare tout court ai fanghi la disciplina che regola lo spandimento dei liquami e letami perchè si tratta di cose eterogenee, essendo diversi i parametri di controllo del fango e delle deiezioni animali.

ASSESSORE BRAMERINI

Nel confermare la scelta di attendere ancora 15 giorni prima di riportare il documento al Tavolo, crede che in questo lasso di tempo sia necessario riuscire a trovare una soluzione equilibrata e sostenibile, cercando di tenere insieme tutti gli aspetti complessi di questa questione.

Una soluzione che a suo avviso deve anche tener conto del fatto che non può essere la Toscana una Regione nella quale 10 province emanano 10 regolamenti provinciali che danno indicazioni diverse, perché certamente in tale scenario diventerebbe arduo per chi è

preposto a fare i controlli dare risposte ai produttori di fanghi ovvero ai cittadini ed alle imprese agricole che ricevono i fanghi.

SILVANO CONTRI -CONFCOOPERATIVE

Indica che Confcooperative valuta positivamente la proposta dell'Assessore di attendere ulteriori 15 giorni perché essa stimola una riflessione ulteriore ed un confronto tra le organizzazioni, che nello specifico è diretto, sussistendone le condizioni, a riportare la regolamentazione dettata in materia agricola al settore più generale dei rifiuti e dei fanghi.

GIORDANO PASCUCCI-CIA

Considerando opportuna la proposta di stralcio e di breve rinvio formulata dall' Assessore, e pur ritenendo molto positivo cercare di trovare soluzioni cercando di recepire le istanze portate dai colleghi delle altre organizzazioni agricole, crede che sia necessaria grande cautela nel procedere sic et simpliciter ad operazioni di "copia -incolla".

Evidenzia inoltre che da parte della Cia non c'è né condivisione né apprezzamento se si istaura un meccanismo per cui ad istanze, a reclami , segnalazioni di problemi che possono essere assimilabili, si metta in moto un iter legislativo teso ad andare a modificare delle disposizioni normative.

Considera in ogni caso importante per il prossimo Tavolo, che sulla parte del regolamento sul quale è previsto l'aggiornamento, arricchire la motivazione per cui si fa questo tipo di intervento legislativo, in particolare per fare in modo che questo in futuro non possa essere eccepito come un precedente.

ASSESSORE BRAMERINI

Nel comprendere la preoccupazione espressa da Pascucci constata che come Assessore all'ambiente ed all' energia ha a che fare con tanti fronti e contestazioni, ma che ritiene di non aver mai dato prova di aver fatto nella sua attività delle modifiche ad personam, semplicemente a seguito di sollecitazione ed anche in questa occasione non si sfugge a questa regola, ossia la modifica non è fatta per risolvere una questione specifica.

In considerazione però del fatto che la questione è localizzata in un sito Unesco, sia come materia sia come approccio metodologico è legittimo il dubbio che possa rappresentare un precedente ai problemi che sul territorio si possono trovare.

Confida che il risultato che si otterrà con questa pausa di 15 giorni, possa contribuire a fornire ulteriori rassicurazioni anche sotto questo profilo.

Aggiunge che presso l'Assessorato verranno nel frattempo riconvocati i soggetti che a suo tempo sottoscrissero il protocollo evocato da Aiello (Cispel, gestori degli impianti di depurazione ed Associazioni agricole) per vedere se comprese le esigenze ed i punti di vista di ciascuno si riesce a trovare una sintesi.

Passa quindi al dibattito sulla parte concernente le modifiche al regolamento 46/R/2008 rinunciando ad effettuare un'introduzione in quanto le questioni che interessano gli interventi normativi le sembrano note e non richiedono un'informativa di carattere generale.

OSCAR GALLI -CONFSERVIZI CISPTEL

Fa presente che ci sono una serie di osservazioni che vanno ad accentrarsi su una tipologia di scarico e cioè gli scarichi per i quali nella parte terminale della fognatura è presente l'impianto di depurazione.

Si tratta di scarichi di norma piccoli, si parla di 20 /200 abitanti equivalenti, una situazione che coinvolge 3500 punti di scarico, che

fino ad ora non hanno trovato soluzione e normalmente sono punti di scarico dove non c'è l'impianto terminale .ma al piede di utenza c'è sempre un trattamento primario cioè una fossa imhoff ovvero una fossa bicamerale.

Rileva che nell'art.19 comma 10 del vecchio regolamento, c'è un richiamo esplicito a questa tipologia di scarichi e si indica giustamente che questi contribuiscono alla composizione del trattamento appropriato. Però nelle modifiche proposte agli art 19 bis e 19 ter, mentre c'è una prima parte che va bene, quando invece si fa riferimento a questa tipologia di scarichi, ci sono degli elementi che risultano poco chiari, in particolare rispetto a quanto descritto al comma 2 lettera c dell'art. 19 bis, ed al comma 4 lettera b dell'art. 19 ter. Occorre quindi a suo avviso integrare e precisare un po' meglio queste due norme.

In particolare riguardo al comma 2 lettera c dell' art. 19 bis dove si prevede che il gestore deve garantire determinate attività ritiene che questo tipo di formulazione possa prestarsi ad equivoci e che vada effettuato un esplicito riferimento nel testo al programma di manutenzione e gestione.

Aggiunge poi una considerazione di carattere generale e cioè che quando si parla di trattamenti appropriati, bisognerebbe fare attenzione a non richiamare tutte le volte la presenza di impianti di depurazione, perchè ci sono numerosissimi casi nei quali gli impianti di depurazione nella parte terminale della fognatura non esistono e ci sono invece tutta una serie di trattamenti a monte.

Ne consegue che tutta la parte relativa all'allegato 3 , dove si parla proprio del programma di manutenzione e gestione ed è riportata la presenza degli impianti e di processi depurativi, andrebbe rimodulata, in modo tale da evitare di parlare del trattamento dello scarico e scongiurare così il verificarsi di eventuali problemi in sede autorizzativa.

Rispetto ai flussi di monitoraggio qualitativo delle acque, chiede di precisare il periodo da gennaio a dicembre, perché conservare la formulazione esistente che è generica (su base annuale) ed infra anno può creare dei problemi.

GABRIELE BACCETTI-CONFINDUSTRIA

Formula le seguenti osservazioni che sono formulate d'intesa con il collega di Rete Imprese Italia Sabatini.

Ricorda che questa modifica regolamentare nasce in parte dalla modifica della legge regionale 20/2006 in cui all'epoca Confindustria Toscana esprime un giudizio positivo, apprezzando in particolare il coordinamento regione-province istituito da tale legge.

Sul testo del regolamento un aspetto positivo è rappresentato dal fatto che esso costituisce il primo regolamento regionale che introduce gli esiti, i risultati di una misurazione degli oneri amministrativi , con la previsione di una modulistica unica.

Dopo aver indicato che sulla questione miniere, gli sembra importante valutare la possibilità di inserire un transitorio specifico per questa tipologia di impianti, esprime in sintesi i seguenti rilievi su alcuni articoli del regolamento:

art. 12 prescrizioni regionali comma 3 bis

Questo comma introduce una novità importante, che desta qualche preoccupazione .

Infatti nel regolamento vigente a determinate condizioni c'era la possibilità di non installare dei misuratori, ma di sostituirli con una autocertificazione annuale su prelievi mensili e medi giornalieri.

La nuova norma mantiene questa possibilità però introduce l'inciso " previo consenso dell'autorità idrica toscana".

Siffatta previsione desta preoccupazione perché di fatto può significare un'estensione generalizzata a dei misuratori per tutte le imprese, che invece in precedenza potevano scegliere legittimamente di utilizzare il sistema dell'autocertificazione. Questa estensione, è evidente, potrebbe rappresentare dei costi anche notevoli.

Richiede pertanto che si ritorni al testo vigente ovvero in alternativa di che si sostituisca il consenso con una semplice comunicazione .

Chiede inoltre di valutare una possibile applicazione dell'istituto del silenzio-assenso, nel caso in cui l'esplicitazione del consenso da parte dell'autorità idrica tardi ad arrivare.

art. 12 prescrizioni regionali comma 3

Suggerisce di sostituire con misurazione il termine registrazione, in quanto si tratta in qualche modo di un termine più neutro.

art. 42 -indirizzi per la gestione delle AMPP di cui all'art. 8 comma 8 e 9 della legge regionale.

Crede che sia opportuno l'inserimento in questo articolo di un principio costi-benefici: cioè nel momento in cui si fa una richiesta di questo tipo alle imprese di realizzazione delle opere necessarie è opportuna una valutazione preventiva dei benefici a fronte dei costi che l'intervento può provocare.

art. 43 -disposizioni per le attività di cui all'allegato 5, tabella 5

Rispetto al contenuto del comma 3, dove si dà all'ente competente la possibilità di stabilire un termine entro cui l'azienda deve realizzare l'intervento, proprio perché si tratta di interventi che a volte sono importanti, chiede di valutare la possibilità di assegnare un termine, da due a quattro anni.

Riguardo invece alla previsione del comma 5 osserva che sarebbe preferibile indicare che le attività di cui all'allegato 5 tabella 5 del regolamento sono escluse dall'applicazione del presente capo e non dal presente articolo, in modo da non ingenerare il dubbio che possa trovare applicazione l'art. 41, di cui invece nella vecchia edizione era chiara la non applicazione.

RICCARDO SABATINI-CNA

Intervenendo a nome di Rete imprese Italia aggiunge alle considerazioni svolte da Baccetti :

a)che sui metri quadri dei cantieri , la dimensione dei 6000 mq che è stata segnalata costituisce un limite ed una soglia appropriata in relazione alle dinamiche dei cantieri che esistono nella realtà toscana;

b)sulla parte riguardante le attività assimilate ai reflui urbani, specificare che la toilette per animali, rientra tra le attività artigianali..

FRANCO GALLORI (DIRIGENTE REGIONE TOSCANA)

Interviene per assicurare che saranno oggetto di attenta valutazione le osservazioni odierne formulate da Confindustria e Cispel.

Formula quindi alcune notazioni tecniche con particolare riferimento alle questioni sollevate riguardanti i misuratori di portata ed i cantieri.

ASSESSORE BRAMERINI

Si riferisce all'osservazione formulata da Baccetti riguardo l' art. 12 comma 3 bis per evidenziare che le sembra un'osservazione legittima, che esprime un' esigenza di certezza del diritto.

Pur ritenendo infatti che nella fattispecie non si possa prescindere dal previo consenso dell'autorità idrica, le sembra anche corretto evitare che per ottenere questo consenso, si finisca per mettere le aziende nelle condizioni di attendere tempi biblici. Da ciò deriva quindi che è sicuramente opportuno stabilire un termine.

FRANCESCO LISI -COLDIRETTI

Riferendosi al testo concernente la parte agricola e quindi al titolo IV, effluenti di allevamento, osserva che è sicuramente apprezzabile la volontà di semplificare le norme ed il testo unico della regolamentazione relativa agli effluenti di allevamento e le acque reflue agroalimentari sia nelle zone vulnerabili da nitrati sia nel resto del territorio regionale.

Constata però che è venuto fuori un testo che, specialmente per quanto riguarda il programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, diventa molto difficile da leggere ,dal momento che per leggere quel regolamento occorre continuamente fare riferimento alla parte generale della tutela delle acque dall'inquinamento per quanto concerne gli effluenti zootecnici.

Ricorda inoltre che Coldiretti aveva suggerito, in considerazione del fatto che tra i due regolamenti ci sono tutta una serie di parti in comune , che divergono solo per alcuni parametri, di andare a strutturare un regolamento unico differenziando i limiti delle diverse zone.

Coldiretti ha evidenziato inoltre la necessità di fare degli sforzi e cercare di mettere gli adempimenti previsti da questa regolamentazione, in particolare i vari tipi di comunicazione ed i piani di utilizzazione agronomica, direttamente dentro il sistema di Artea. In modo tale che attraverso la dichiarazione unica aziendale (Dua), si possa adempiere agli obblighi che fanno carico a queste tipologie di aziende.

Sottolinea che ciò gioverebbe per avere delle modulistiche uniformi, perché in Regione Toscana ciascun soggetto si è fatto la sua (ogni organizzazione, ogni provincia) e di conseguenza ci sarebbe la possibilità di recuperare in automatico tutta una serie di dati certificati, addirittura ben oltre il 90% di quelli che sono richiesti, direttamente dal sistema di Artea.

Si andrebbe quindi a suo avviso ad un sistema di monitoraggio automatico, in tempo reale, da parte di tutte le pubbliche amministrazioni ed in una situazione di assoluta trasparenza.

Considerato che in agricoltura è presente questo sistema e la banca funziona , pur se a volte con qualche farraginosità , ritiene che tutto ciò consentirebbe una semplificazione notevole

degli adempimenti e dei procedimenti che si rendono necessari per rispettare gli obblighi del regolamento.

Su alcuni articoli del titolo IV e IV bis del regolamento formula poi le seguenti osservazioni :

Art. 21 comma 4 e art. 22 comma 1

Non si comprende bene se il trasporto dello "stallatico" è esente da documenti di trasporto. A suo avviso la questione va risolta in senso positivo e va applicata l'opzione di semplificazione offerta dal regolamento CEE 1069/2009

Art. 23 comma 4

Non è chiaro se è riferito a tutti gli effluenti di allevamento o solo a quelli "non palabili". Dal contenuto dell'articolo sembra che si sia fatto riferimento solo ai liquami.

Art. 28 comma 5

i processi di lisciviazione e di ruscellamento non dipendono solo dall'umidità del suolo. Propone di togliere l'inciso "*attraverso una valutazione dell'umidità del suolo*" che così come è posta si presta a interpretazioni molto diverse che potrebbero generare qualche contenzioso.

Art. 36 quater comma 4. :

Il limite da 170 Kg/ha/anno di azoto può essere immesso nelle zone vulnerabili come apporto da effluenti di allevamento,

Rileva che per la pianura padana, è stato chiesto ed ottenuto dall'U.E. di aumentare questo limite fino all'utilizzo di 250 Kg/ha/anno di azoto (Decisione CE 3/11/2011). Indica che l'innalzamento di tale limite sfavorisce in termini competitivi la Regione Toscana, che ha sicuramente situazioni ambientali di carico di allevamenti, di tecniche di produzione, di qualità delle colture e che può vedere penalizzata la qualità di molte produzioni.

LUIGI PRATESI -CONFRAGRICOLTURA

Giudica nel complesso positivamente il provvedimento, che ha il merito di fare ordine e che contiene rilevanti elementi di semplificazione. Nel titolo IV pur essendo sicuramente da apprezzare l'idea del testo unico e quindi l'aver riportato sotto l'alveo della legge regionale n.20/2006 la parte relativa alle zone vulnerabili, concorda sul rilievo di Coldiretti che si può ancora ulteriormente intervenire per cercare di evitare questo obbligo di incrocio e di lettura tra i vari testi. Nel fare riserva di invio nei prossimi giorni di osservazioni scritte evidenzia alcuni aspetti che riguardano in particolare gli art. 29 , 26 e 23 dell'articolato. Osserva che l'art. 29 apporta una modifica che è un po' in controtendenza rispetto al trend sulla semplificazione. Occorre infatti che sia precisato con chiarezza che la validità del Pua rimane quinquennale, salvo aggiornamenti, perchè dalla lettura di questo articolo non si capisce bene questa circostanza , mentre era chiaro nella versione precedente, che la validità era quinquennale. Rileva poi che all'art. 26 è rimasta immutata la data, già trascorsa, per l'adeguamento dei contenitori dei materiali palabili e non (31 dicembre 2011) e che ciò rappresenta un grande e serio problema per molti allevamenti della Toscana. In passato altre proroghe sono state accordate, ma il problema rimane grosso per gli allevamenti, perché è vero che i termini sono stati via via differiti, ma nel frattempo non è stato affrontato il problema vero che sottende alla questione e cioè non sono mai stati rivisti i dati tecnici e gli allegati in base ai quali si fanno i calcoli degli effluenti da gestire in deposito e al campo. Tali indici risultano infatti sovradimensionati per la realtà zootecnica toscana e, in quanto tali,

comportano che il calcolo di effluenti produca valori superiore al reale, con conseguenti difficoltà sia nella gestione dell'apporto di azoto al campo sia soprattutto nella progettazione dei volumi dei contenitori. Richiede pertanto che venga valutata l'opportunità di riaprire i termini, affrontando al contempo la questione della verifica dei dati tecnici negli allegati tramite uno studio specifico. Un' ultima notazione riguarda il concetto di digestato derivante da effluenti zootecnici, concetto che Confagricoltura aveva richiesto che fosse inserito in una norma regolamentare, in modo da fornire elementi di chiarezza, a chi gestisce questi impianti, che sono sempre più numerosi. Ricorda che di recente il concetto di fondo di digestato è stato precisato in provvedimenti a livello nazionale, (manca soltanto un decreto interministeriale sulle sue modalità di utilizzo) e ritiene quindi che in questa occasione di modifica del regolamento la Regione Toscana dovrebbe tener conto che si tratta di un aspetto importante, che non è un rifiuto, ma che è un sottoprodotto equiparabile ai concimi di origine chimica e che si può quindi utilizzare alla stregua di un concime inorganico.

LEONARDO CALISTRI (FUNZIONARIO REGIONE TOSCANA)

Interviene per indicare che il lavoro compiuto su questo regolamento ha coinvolto insieme i settori dell' agricoltura e dell'ambiente. Rispetto alla osservazione formulata da Lisi sulla difficoltà di lettura del regolamento rileva che sicuramente si può migliorare, che effettivamente molti rimandi appesantiscono il testo, ma l' Unione Europea ha chiesto alla Regione Toscana un programma di azione e vuole vedere all'interno del regolamento la parte che riguarda l'utilizzazione agronomica, all'interno delle zone vulnerabili. Si tratta di una parte che fa capo non alla legge regionale n.20/2006, ma alla direttiva nitrati e pertanto deve essere ben individuato. Riguardo la Dua, ben venga la possibilità di poter mettere all'interno del sistema tutta la parte che riguarda la comunicazione, ma nel regolamento l'ufficio legislativo ci ha indicato che non è possibile farlo, dal momento che si tratta di modalità applicative che esulano dalla disciplina.

II° PUNTO: Delibera di Giunta concernente gli indirizzi operativi per la realizzazione di nuove postazioni di prelievo e misura o per l' adeguamento delle esistenti a seguito di modifica degli atti autorizzativi

DANIELA VOLPI (DIRIGENTE REGIONE TOSCANA)

Desidera svolgere un'introduzione molto breve, di un documento estremamente tecnico, che a grandi linee nasce dall' esigenza di garantire la sicurezza dei lavoratori di Arpat. Rileva che molte attività produttive, per loro stessa natura emettono tutta una serie di sostanze in atmosfera e che Arpat è il soggetto deputato alla misurazione di queste emissioni. In particolare la misurazione avviene attraverso un procedimento che in sostanza comporta la presenza dei lavoratori di Arpat in postazioni che sono in altezza. Evidenzia che sulla base di alcune segnalazioni, la Regione Toscana aveva a suo tempo elaborato una serie di linee guida che non erano state poi formalizzate e portate a questo Tavolo, ma che tuttavia sono poi servite da riferimento per questo provvedimento, sia pure previo adeguamento alla normativa sopravvenuta (decreto legislativo n.81/2008). Precisa anzitutto che le province che sono i soggetti che autorizzano alle emissioni in atmosfera, non dovrebbero affatto subordinare

l'autorizzazione al fatto che l'azienda adempia a questi indirizzi operativi. Si tratta infatti soltanto di suggerimenti, che rappresentano in un certo senso una prassi, che viene indicata all'impresa. Se l'impresa segue questi suggerimenti può essere sicura di avere adempiuto la norma e non ha nulla da temere; ma nulla esclude però che possano esserci anche delle soluzioni alternative, magari dettate dal progresso tecnologico.

GABRIELE BACCETTI-CONFINDUSTRIA

Su questa questione molto tecnica Confindustria Toscana chiede la convocazione di un tavolo tecnico; le linee guida del 2006 erano conosciute, avevano suscitato anche delle criticità, dei notevoli problemi di carattere applicativo, come dimostrato da specifiche osservazioni presentate da Confindustria Firenze. Ritiene che il Tavolo di Concertazione, essendo la materia molto tecnica, può entrare fino ad un certo punto nelle questioni di merito ed anche con l'assenso di Rete imprese Italia formula pertanto la richiesta di prevedere una riunione tecnica prima dell'approvazione della delibera di in modo da poter entrare un po' meglio, nel merito dei contenuti e delle previsioni, considerato anche che vi è una pluralità di soggetti coinvolti e che vi è quindi necessità di un confronto molto ampio. Rinviano in sede tecnica gli approfondimenti, segnala quindi un primo aspetto di carattere giuridico, rilevando che è vero che le autorizzazioni alle emissioni provinciali non dovrebbero essere subordinate al rispetto di questi indirizzi operativi, ma che è comunque presente dal punto di vista giuridico un elemento di novità importante, che non va sottovalutato e che richiede maggiore attenzione anche ai contenuti dell'atto. Se prima infatti c'erano degli indirizzi contenuti in delle linee guida, ora ci saranno degli indirizzi approvati con delibera di Giunta e quindi, per quanto non abbia carattere cogente l'atto di indirizzo possiede comunque una natura ed una forza diversa, che giustifica una maggiore attenzione. Aggiunge poi che questo elemento della non vincolatività degli indirizzi per le autorizzazioni provinciali alle emissioni andrebbe chiarito nel testo della delibera che approva gli indirizzi. Chiede infine di conoscere in che misura le osservazioni a suo tempo presentate da Confindustria Firenze sono state accolte, considerato che esse si riferivano soprattutto a dei casi difficili, inerenti impianti esistenti, per i quali si chiedeva la possibilità di utilizzare per questo tipo di controllo strutture non fisse.

ANDREA SBANDATI -CONFSERVIZI CISPEL

Si associa integralmente all'intervento di Baccetti, condividendo in particolare l'opportunità che sia esplicitato nel testo che l'atto non ha carattere vincolante. Ritiene utile una verifica tecnica anche per le imprese di gestione di rifiuti e dell'acqua. Chiede infine di conoscere se per i lavoratori di Arpat c'è una tutela della sicurezza di natura diversa rispetto agli altri lavoratori.

ROBERTO BARDI-CGIL

Considera positiva l'impostazione del provvedimento ed in particolare il fatto che si passi da linee ad indirizzi, conferma che si è entrati nella logica che la sicurezza e la tutela del lavoro devono essere elementi fondanti lo svolgimento delle attività produttive. Condivide l'opportunità di effettuare approfondimenti di carattere tecnico.

DANIELA VOLPI (DIRIGENTE REGIONE TOSCANA)

Risponde alla richiesta di chiarimento di Sbandati, indicando che la finalità dell'atto non è quella di assegnare un trattamento particolare, ma proprio quella di fare in modo che i lavoratori di Arpat abbiano lo stesso livello di tutela degli altri lavoratori e che possano godere degli stessi diritti e tutele, anche esercitando la propria attività in un luogo di lavoro che può non presentare certi requisiti. Apprezzando la condivisione "politica" dell'intento dell'atto, che oggi è stata manifestata, accoglie la richiesta di un tavolo tecnico, che sarà organizzato in tempi brevi. Indica poi che rispetto alle precedenti linee guida, queste hanno carattere di maggiore compiutezza, ma anche una maggiore certezza del diritto. Considerato infatti che in materia di sicurezza viene spesso lamentata una certa disomogeneità dei comportamenti degli operatori nel territorio, l'obiettivo sotteso a questo provvedimento è quello di cercare di dare delle regole certe a tutela degli operatori, ma anche a tutela delle imprese. Ci si è mossi cioè nell'ottica di offrire uno strumento, nella consapevolezza di dover assolvere come servizio della Regione Toscana, non soltanto a compiti di vigilanza, ma anche di assistenza. Si riserva comunque in sede tecnica di approfondire le osservazioni a suo tempo pervenute da Confindustria Firenze; evidenzia però che a suo avviso la più grossa e qualificata risposta ad esse è stata proprio nella qualificazione di questo atto come un indirizzo operativo e nell'aver quindi scelto di non farlo diventare cogente.

Alle ore 17,00 la riunione si conclude.

UP//